# CAMERA DEI DEPUTATI N. 462

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI GUIDO, CARELLI, MAZZARRINO, ANDREONI, CAPPELLI, CASTELLUCCI, de COSMO**

*Presentata il 31 luglio 1979*

Miglioramenti pensionistici a favore dei ciechi civili e dei sordomuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il contenuto della presente proposta di legge che portiamo alla vostra attenzione merita certamente la massima considerazione da parte di noi tutti, in quanto riguarda due categorie colpite da una minorazione sensoriale molto grave, tant'è che l'Organizzazione mondiale della sanità ha messo la cecità e la sordità ai primissimi posti delle minorazioni gravissime.

I non vedenti ed i non udenti si trovano ad affrontare quotidianamente difficoltà notevoli e di varia natura che limitano fortemente la loro autonomia.

La stragrande maggioranza di essi è costituita da persone povere, facenti parte di nuclei familiari di precarie condizioni economiche: quasi sempre il loro unico reddito è costituito dalla pensione erogata dallo Stato, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, per i sordomuti e 27 maggio 1970, n. 382, per i ciechi civili, leggi via via modificate negli anni successivi.

Anche i lavoratori affetti da tali minorazioni sensoriali, i quali apparentemente dovrebbero usufruire di un reddito soddisfacente, si trovano in condizioni abbastanza precarie e quindi, rispetto ai loro colleghi, sono sempre dei sottoccupati.

Ciò perché i lavoratori minorati per la loro autonomia debbono sostenere spese che falcidiano la retribuzione.

Basti pensare al privo della vista che sostiene spese non indifferenti per l'accompagnamento (una persona che accompagni pretende tre o quattromila lire l'ora) per poter raggiungere il posto di lavoro, per la lettura, per l'aggiornamento culturale, eccetera. Inoltre è costretto ad acquistare strumenti vari, quali macchine dattilografiche, dattilobraille, registratori,

nastri magnetici, eccetera, per poter acquisire in qualche modo un minimo di autonomia.

Sono questi problemi molto seri che vanno affrontati e per i quali è indispensabile trovare con urgenza soluzioni adeguate.

La collettività, e per essa il Parlamento, deve farsene carico al fine di poter rimuovere gli ostacoli per una piena equiparazione dei non vedenti e dei non udenti con gli altri cittadini, secondo le disposizioni contenute nella Carta costituzionale.

La presente proposta di legge persegue appunto lo scopo di venire, sia pur parzialmente, incontro a questi nostri fratelli mettendoli in condizione di poter affrontare i molteplici e complessi ostacoli con più agilità e concretezza.

Gli attuali importi pensionistici da essi percepiti risalgono al 1975 con la legge n. 160; noi tutti sappiamo che cosa sia accaduto nel settore monetario negli ultimi quattro anni e quali sono gli effetti conseguenti all'inflazione galoppante che continua ad attanagliare ormai da troppo tempo il nostro Paese.

Per quanto sopra riteniamo che il Parlamento debba compiere un importante atto di giustizia, ridando ai minorati civili sensoriali quel minimo di sicurezza sociale che era stato da essi conseguito anteriormente al 1975.

La presente proposta di legge infatti tende proprio ad adeguare gli importi pensionistici ripristinando quanto il legislatore aveva precedentemente sancito.

Con l'articolo 1 si aumenta a lire 7 milioni il limite di reddito entro il quale si ha diritto alla pensione.

Qualsiasi lavoratore percepisce annualmente una somma superiore a lire 3.366.350 ma per i motivi succitati il lavoratore non vedente e non udente è pur sempre un sottoccupato.

Il limite indicato dilaterà di poche centinaia di nuove pensioni il numero attuale dei pensionati, poche centinaia di minorati che si sono visti abrogare la pensione dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1977, n. 29.

Per effetto dell'articolo 2 gli importi pensionistici di cui trattasi vengono equiparati alle pensioni minime erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; è questa una norma attesa da tempo perché finalmente si crea una fascia unica delle pensioni minime. Potrebbe apparire che l'onere sia eccessivo ma la maggiorazione finanziaria viene coperta da somme già stanziate.

Infatti, nella presente proposta di legge è stato volutamente omesso l'articolo riguardante l'indicazione della maggiorazione dell'onere finanziario conseguente all'approvazione della proposta stessa; e ciò non per dimenticanza o per demagogia; non abbiamo volutamente parlato di onere finanziario perché a nostro avviso gli aumenti previsti dal progetto in parola sono ampiamente coperti da 30 miliardi che lo Stato ha stanziato in relazione alla legge 21 febbraio 1977, n. 29, somma assolutamente non spesa.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le pensioni e gli assegni a favore dei ciechi civili e sordomuti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1975, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 1979, sono concessi a quei minorati civili sensoriali il cui reddito personale annuo non sia superiore a lire 7.000.000.

ART. 2.

Le pensioni a favore dei ciechi civili e dei sordomuti, di cui agli articoli 1 delle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1979 sono equiparate alle pensioni minime erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e non costituiscono reddito ad alcun effetto.